Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 novembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1972, n. **688.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto tributario;
Diritto industriale;
Sociologia;
Diritto fallimentare;
Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto bancario;
Diritto e procedura penale militare.

Gli articoli 144, 145, 146, 147 e 148 relativi al corso di perfezionamento in singole materie sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre **1972**
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 42. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 689.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1693;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato nel senso che gli articoli 15, 16 e 18, relativi all'ordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 15. — *Sono insegnamenti fondamentali*:

Lingua e letteratura italiana (biennale);

Una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea;

Una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;

La filologia afferente la lingua scelta come quadriennale e cioè: filologia germanica, filologia romanza, filologia slava;

Glottologia;

Storia moderna e contemporanea;

Geografia, soprattutto antropica.

Sono insegnamenti complementari:

Lingua e letteratura latina;
Storia della filosofia;
Storia dell'arte;
Didattica delle lingue moderne;
Filosofia;
Pedagogia;
Filologia italiana;
Letteratura anglo-americana;
Letterature ibero-americane;
Filologia medioevale e umanistica;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Istituzioni giuridiche comparate;
Storia dell'Europa orientale;
Storia della critica;
Diritto privato;
Diritto commerciale;
Estetica;
Letteratura umanistica;
Sociologia;
Psicologia;
Linguistica generale;
Tecnica del commercio internazionale;
Storia delle dottrine economiche;
Antichità greco-romane;
Lingua greca;
Storia romana;
Archeologia e storia dell'arte antica;
Latino e letteratura latina medioevale;
Grammatica latina;
Filologia classica;
Letteratura cristiana antica;
Storia della lingua italiana;
Storia della lingua francese;
Storia della lingua inglese;
Storia della lingua tedesca;
Storia della lingua spagnola;
Storia della lingua russa;
Bibliografia;
Biblioteconomia;
Filosofia del linguaggio;
Storia della musica;
Paleografia e diplomatica;
Storia medioevale.

La facoltà può consentire allo studente, in luogo della seconda disciplina (triennale), di seguire gli insegnamenti di una disciplina biennale e di una annuale, scelti fra quelli effettivamente impartiti nella facoltà.

Gli insegnamenti di « Lingua e letteratura latina », di « Storia della filosofia », di « Storia dell'arte », e di « Didattica delle lingue moderne » devono essere necessariamente impartiti nella facoltà.

Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.

L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale.

La facoltà può, con motivata relazione, rendere obbligatorie una o due delle materie complementari.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

La scelta degli insegnamenti complementari può essere effettuata fra le discipline insegnate nella facoltà (con esclusione di quelle pluriennali).

Art. 16. — Gli esami delle lingue straniere consistono in prove scritte e orali, una per ciascun anno di corso.

Le prove scritte della lingua straniera sono articolate come segue:

1° e 2° *Anno*:

un dettato, una traduzione della lingua in italiano e una traduzione dall'italiano in lingua;

3° *Anno*:

un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua e una composizione nella lingua straniera;

4° *Anno*:

un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua e una composizione di cultura generale nella lingua straniera.

Le prove orali di lingua vertono sul programma svolto nell'anno.

L'esame orale del quarto anno comprende, oltre alla materia del corso ufficiale dell'anno, un esame di cultura generale che verte sopra un corso generale di storia della letteratura dalle origini ai nostri giorni, un corso di storia politica e un corso di grammatica storica.

Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nella medesima sessione, deve ripetere anche la prova scritta, salvo eventuali temperamenti disposti dalla facoltà.

Art. 18. — L'esame di laurea consiste nella discussione dinanzi ad una commissione di docenti, di un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui lo studente abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua scelta come quadriennale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 45. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1972, n. **690.**

Approvazione del nuovo statuto e del trasferimento, da Vittorio Veneto a Verona, della sede della fondazione di religione « Piccolo rifugio ».

N. 690. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto e il trasferimento della sede legale della fondazione di religione « Piccolo rifugio » da Vittorio Veneto a Verona, via Ponte Pignolo n. 2.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 27. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. **691.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di San Bartolomeo e di S. Matteo, nel comune di Firenzuola.

N. 691. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 15 luglio 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Bartolomeo a Le Valli e di S. Matteo al Covigliaio, nel comune di Firenzuola (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 22. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. **692.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Agostino, nel comune di Pordenone.

N. 692. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Concordia in data 10 gennaio 1971, integrato con dichiarazione in pari data e con altro decreto del 24 febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Agostino, in località Torre del comune di Pordenone.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 20. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. **693.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Risorto, nel comune di Pesaro.

N. 693. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pesaro in data 31 luglio 1971, integrato con dichiarazione del 20 ottobre successivo, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Risorto, in località Muraglia del comune di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 19. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. **694.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pio X, in Milano.

N. 694. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 13 marzo 1970, integrato con due dichiarazioni del 30 novembre 1970 e 8 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pio X, in Milano. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 39. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1972, n. **695.**

Modificazioni ed integrazioni allo statuto della « Fondazione a favore dei figli di dipendenti dell'Ufficio italiano dei cambi », con sede in Roma.

N. 695. Decreto del Presidente della Republica 6 settembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, vengono apportate alcune modificazioni ed integrazioni allo statuto della « Fondazione a favore dei figli di dipendenti dell'Ufficio italiano dei cambi », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 16. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1972.
Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Alessandria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Alessandria;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Alessandria vengono riuniti in un solo ufficio che assume le denominazione di ufficio del registro di Alessandria.

Art. 2.

L'ufficio del registro di Alessandria è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° dicembre 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1972
Registro n. 53 Finanze, foglio n. 359

(12293)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.
Modifica dello statuto della Cassa di Risparmio di Foligno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 8 settembre 1971, 6 ottobre 1971 e 9 febbraio 1972 nonchè dall'assemblea dei soci della cassa stessa in data 27 settembre 1971 e 31 marzo 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 7, 12, 50, 53 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Foligno

Modifiche degli articoli 6, 7, 12, 50, 53 e 57 dello statuto aziendale

Art. 6. — I soci si distinguono in soci effettivi e soci onorari.

Il numero dei soci effettivi non sarà maggiore di novanta nè minore di settanta; quello dei soci onorari è illimitato.

La qualità di socio — effettivo od onorario — si acquista a seguito di nomina dell'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci; in questo caso la proposta dovrà pervenire alla presidenza della Cassa almeno tre giorni prima della data stabilita per la prima convocazione dell'assemblea.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti e in caso di necessità si ricorrerà al ballottaggio; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Sono nominati soci onorari quei soci effettivi che, trasferiti di domicilio in località fuori della provincia di Perugia e non avendo più interessi nè attività nella provincia stessa, abbiano acquisito particolari benemerenze. Possono altresì essere nominati soci onorari quelle persone che, pur essendo domiciliate fuori della provincia e non avendo nè interessi nè attività nella provincia medesima, abbiano particolari benemerenze verso la città di Foligno o verso i centri dove la Cassa opera, oppure verso la Cassa di risparmio stessa.

I soci onorari possono intervenire alle assemblee senza diritto di voto.

Il passaggio da socio effettivo a socio onorario o la nomina a socio onorario vengono pronunciati dall'assemblea dei soci con le formalità di cui sopra riguardanti l'ammissione a socio.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti, in attività di servizio dalla Cassa o di qualsiasi altro istituto di credito.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti i soci effettivi che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma undicesimo, punti I, II e III;

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7. — Ogni socio effettivo può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio effettivo mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio effettivo non può avere che un voto e la delega di un solo socio effettivo.

Art. 12. — L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci effettivi; in seconda convocazione, quando sia presente o sia rappresentato almeno un sesto dei soci effettivi.

Art. 50. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dalla obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria e indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 53. — Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare dei crediti assistiti dalle ipoteche precedenti unitamente ai crediti assistiti dalle ipoteche da iscrivere non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 15% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 7% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisto di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni ed operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate; complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato;

h) la somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per la emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e l'assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12146)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Tortona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), approvato con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1968 e modificato con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 14 aprile 1972 e 23 giugno 1972 nonchè dell'assemblea dei soci della cassa stessa in data 26 marzo 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 49, 52, 56 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Tortona

Modifiche degli articoli 49, 52, 56 *e* 57 *dello statuto aziendale*

Art. 49. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di noto-

ria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 52. — Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 47 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare dei crediti assistiti dalle ipoteche precedenti unitamente ai crediti assistiti dalle ipoteche da iscrivere non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 56. — Nell'impiego di capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 47. complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 47: complessivamente 13% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 47 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 47, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 49 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno essere eccezionalmente variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Art. 57. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei mezzi fiduciari (depositi a risparmio e conti correnti con clienti) amministrati dalla Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12151)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 13 novembre 1971 e 12 gennaio 1972, dall'assemblea dei soci della citata cassa in data 21 novembre 1971 nonchè dal presidente della stessa in data 12 gennaio 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, punto 8), 23, comma primo, 26, 32, comma quarto, 48, lettera *p*), 50 e 57, commi primo, secondo e quarto dello statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia

Modifiche degli articoli 19, punto 8), 23, comma primo, 26, 32, comma quarto, 48 lettera p), *50 e 57, commi primo, secondo e quarto dello statuto aziendale*

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) Sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia da concedere eventualmente agli altri organi aziendali, nonchè, su proposta del direttore generale, a dirigenti, a funzionari centrali e ai preposti alle dipendenze in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(*Omissis*).

Art. 23, comma primo. — Il comitato, per la cui costituzione e richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di 2 consiglieri nominati bimestralmente dal consiglio e del direttore generale.

Art. 26. — Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Il presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazione di terzo.

Inoltre il presidente può delegare, volta per volta in occasione di atti singoli o permanentemente per categorie di atti, alcune proprie attribuzioni e facoltà ad altri componenti del consiglio, a dirigenti e funzionari della Cassa.

Infine il presidente può conferire mandato permanente al direttore generale, al vice direttore generale, nonchè a dirigenti e funzionari della Cassa, per sottoscrivere precetti, istanze di vendita, ricorsi per intervento in procedure esecutive mobiliari ed immobiliari; per quietanzare mandati di pagamento emessi dagli uffici giudiziari di esecuzione, nonchè per consentire alla cancellazione delle ipoteche ed alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni od annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alle restituzioni di pegni e cauzioni costituenti garanzia ausiliaria di operazioni di credito o di mutui stipulati dalla Cassa quando il credito sia integralmente estinto.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Art. 32, comma quarto. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione puo eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento ed il miglioramento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi d'importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 48. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, o in deliberazioni adottate di volta in volta dagli enti finanziati e perfezionate ai sensi di legge e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

(*Omissis*).

Art. 50. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dalla obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per impórti **maggiori** da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57, comma primo. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 18% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 12% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 6% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57, comma secondo. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima a condizione che il loro totale non superi il 34% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Art. 57, comma quarto. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili di cui alla lettera *r*) dell'art. 48 non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdite di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12152)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 6 marzo 1972, dall'assemblea dei soci della citata cassa in data 25 marzo 1972 nonchè dal presidente della cassa stessa in data 14 luglio 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, ultimo comma, 19, punti 8) e 11, 48), lettera *p*), 50, 57, 60, comma secondo, e 61, comma secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Lucca

Modifiche degli articoli 2, *ultimo comma*, 19, *punti* 8) *e* 11), 48, *lettera* p), 50, 57, 60, *comma secondo, e* 61 *comma secondo dello statuto aziendale*

Art. 2, ultimo comma. — Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto (1) e ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 60.

Art. 19. — Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, al vice direttore generale, ai dirigenti e ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti nel minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità; le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

(*Omissis*).

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 48. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto o in deliberazioni adottate di volta in volta dagli enti finanziati, perfezionate ai sensi di legge e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido.

Art. 50. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria imporatnza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 15 % dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 2 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi ai risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'articolo 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Art. 60, secondo comma. — Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quella del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto (costituita dai fondi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 4) e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 61, secondo comma. — In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità, di beneficenza e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

---

(1) La massa di rispetto s'intende costituita dai fondi patrimoniali di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del successivo art. 4.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12147)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti, approvato con decreto ministeriale del 5 giugno 1968, modificato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 25 settembre 1971 nonchè dall'assemblea dei soci della stessa in data 12 dicembre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 50 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio della provincia di Chieti

Modifiche degli articoli 50 e 57 dello statuto aziendale

Art. 50. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'articolo 48: complessivamente 20 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'articolo 48: complessivamente 9 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'articolo 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'articolo 48, con esclusione di quelle previste dall'articolo 31: primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazione forzata: complessivamente 100 % del patrimonio salvo deroga da chiedere allo organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12148)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezione di vestiario e di abbigliamento delle province di Pescara e Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che gli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore confezione di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezione di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12351)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Poirino

Con decreto 10 ottobre 1972, n. 62/289, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno ex alveo del rio Santena in comune di Poirino (Torino), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio VIII, compreso tra i mappali 3 e 61, della superficie di mq. 1250, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 settembre 1971, in scala 1:1500, dall'ufficio tecnico erariale di Torino; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12419)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1972, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 317 è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 16 aprile 1971 dalla prof.ssa Molfino Varaldo Elvezia avverso il provvedimento di revoca del comando di insegnamento delle lettere nella classe di collegamento dell'istituto magistrale di Savona.

(12432)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1972, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 318, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 13 dicembre 1968 dal prof. Alfonso Falco avverso il decreto ministeriale 29 dicembre 1967 con cui veniva escluso dal concorso per merito distinto bandito per i posti disponibili al 1° ottobre 1966.

(12431)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 20 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,75	584,75	584,85	584,75	584,75	584,72	584,80	584,75	584,75	584,40
Dollaro canadese	593 —	593 —	593,10	593 —	592,70	593 —	593,10	593 —	593 —	592,55
Franco svizzero	153,83	153,83	153,80	153,83	153,85	153,82	153,84	153,83	153,83	153,76
Corona danese	84,975	84,975	84,96	84,975	84,90	84,95	84,98	84,975	84,97	84,94
Corona norvegese	88,89	88,89	88,90	88,89	88,65	88,90	88,865	88,89	88,89	88,55
Corona svedese	123,31	123,31	123,30	123,31	123,30	123,30	123,32	123,31	123,31	123,25
Fiorino olandese	180,92	180,92	180,90	180,92	180,90	180,90	180,92	180,92	180,92	180,81
Franco belga	13,265	13,265	13,2680	13,2650	13,26	13,26	13,2635	13,2650	13,26	13,26
Franco francese	115,81	115,81	115,80	115,81	115,80	115,80	115,78	115,81	115,81	116 —
Lira sterlina	1373,45	1373,45	1374 —	1373,45	1373,25	1373,50	1373,35	1373,45	1373,45	1372,65
Marco germanico	182,41	182,41	182,50	182,41	182,25	182,40	182,41	182,41	182,41	182 —
Scellino austriaco	25,1825	25,1825	25,19	25,1825	25,18	25,18	25,19	25,1825	25,18	25,17
Escudo portoghese	21,7630	21,763	21,77	21,7630	21,75	21,76	21,775	21,7630	21,76	21,76
Peseta spagnola	9,2120	9,212	9,2150	9,2120	9,205	9,21	9,2125	9,2120	9,21	9,21
Yen giapponese	1,9435	1,9435	1,9440	1,9435	1,93	1,94	1,9425	1,9435	1,94	1,94

Media dei titoli del 20 novembre 1972

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	100,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,475
» 5 % (Ricostruzione)	95,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,85
» 5 % (Città di Trieste)	95,075
» 5 % (Beni esteri)	94,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,475
» 5,50 % » » 1968-83	96,175
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,25
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 novembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,775
Dollaro canadese	593,05
Franco svizzero	153,835
Corona danese	84,977
Corona norvegese	88,877
Corona svedese	123,315
Fiorino olandese	180,92
Franco belga	13,264
Franco francese	115,795
Lira sterlina	1373,40
Marco germanico	182,41
Scellino austriaco	25,186
Escudo portoghese	21,769
Peseta spagnola	9,212
Yen giapponese	1,943

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1972, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 128, è stato respinto perchè infondato nel merito il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Brunetti Vito avverso la nota n. 578661 del 12 ottobre 1968, con la quale il Ministero del tesoro ha confermato il rifiuto all'inquadramento nel ruolo aggiunto del personale della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, richiesto dal ricorrente ai sensi dell'art. 12 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

(12307)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 1972, registro n. 15, foglio n. 87, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dal sig. Gamarro Giuseppe, ed altri avverso il provvedimento n. 34516.1.7/D.8. in data 5 febbraio 1969, con il quale il prefetto di Taranto ha autorizzato il sig. Donato Giannotta ad installare ed esercitare in Massafra, lungo la via Borgo S. Caterina un impianto di distributori automatici di carburanti.

(12371)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 1972, registro n. 15, foglio n. 82, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla Soc. a r. l. C.A.L.G.A.S., avverso il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 19 luglio 1969, col quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dalla società C.A.L.G.A.S. avverso il decreto del prefetto di Cagliari n. 47 del 12 marzo 1969, col quale è stata disposta la rimozione dell'impianto di distributori di carburanti nella piazza Marconi del comune di Narcao.

(12372)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1972, registro n. 22, foglio n. 69, è stato respinto il ricorso straordinario dell'11 febbraio 1969 proposto dal dott. Domenico Cefaly, domiciliato in Roma, via Ferdinando Liuzzi, n. 25, avverso il provvedimento dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione di Catanzaro, relativo alla liquidazione dell'integrazione di prezzo per l'olio ottenuto dalle olive prodotte nella campagna olearia 1967-68.

(12373)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Casina

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 350 del 3 novembre 1972 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Casina (Reggio Emilia) con deliberazione n. 73 del 21 dicembre 1968.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12416)

Variante al piano di zona del comune di Bologna

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 343 in data 27 ottobre 1972, è stata approvata la variante per il comprensorio XXI « Pescarola-Bertalia » al piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottata dal comune di Bologna con deliberazioni n. 312 del 20 aprile 1970 e n. 107 del 12 marzo 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12308)

Approvazione del piano di zona del comune di Sassuolo

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 336 in data 27 ottobre 1972, è stato approvato il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Sassuolo (Modena) con deliberazioni n. 114 in data 8 aprile 1970; n. 258 in data 23 settembre 1970 e n. 174 del 22 maggio 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12309)

REGIONE MOLISE

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Termoli

Con deliberazione della giunta regionale del Molise n. 471 in data 13 luglio 1972, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Termoli, adottato con deliberazione consiliare n. 38 del 9 luglio 1971, integrata dalle delibere n. 83 del 24 ottobre 1971 e n. 7 del 18 giugno 1972, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(12304)

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano di zona del comune di Frigento

Con decreto del presidente della regione Campania n. 30-*bis* in data 23 ottobre 1972, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 30 del 9 giugno 1972, è stato approvato il progetto di variante al piano di zona del comune di Frigento (provincia di Avellino), adottato con deliberazione consiliare n. 10 del 1° marzo 1970 e redatto ai sensi e per gli effetti delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12305)

Variante al piano di zona del comune di S. Arcangelo Trimonte

Con decreto del presidente della regione Campania n. 28-*bis* in data 23 ottobre 1972, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 28 del 9 giugno 1972, è stato approvato il progetto di variante al piano di zona del comune di S. Arcangelo Trimonte (provincia di Avellino), adottato con deliberazione consiliare n. 48 del 3 novembre 1972 e redatto ai sensi e per gli effetti delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12306)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di pediatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 28 agosto 1971 e 2 settembre 1971 che approvano la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Accordi Virgilio	Villimpenta 1° ottobre 1914					si		
2. Adami Giovanni	Ferentillo 15 luglio 1928						si	
3. Adamo Antonino	Mazara del Vallo 4 marzo 1938							si
4. Aiezza Ugo	Vitulazio 4 maggio 1928		si					
5. Aimi Antonio	Stagno Lombardo 21 ottobre 1927	si						
6. Albertucci Giovanbattista	Roma 24 novembre 1923	si						
7. Alcaro Pasquale	Napoli 6 maggio 1933		si					
8. Alfano Luigi	Angri 1° marzo 1935	si						
9. Alfieri Alfonso	Roma 17 ottobre 1924					si		
10. Allara Mario	Ivrea 23 giugno 1934	si						
11. Allocca Giacomina	Castel d'Argile 20 maggio 1930	si						
12. Alù Carlo	Saliceto 7 ottobre 1928					si		
13. Ambrosino Moccia Pia	Napoli 14 maggio 1930					si		
14. Ambrosiani Sergio	Bolzano 14 gennaio 1937					si		
15. Ambrosioni Gabriele	Chiari 15 settembre 1939	si						
16. Anania Pasquale	Milazzo 14 settembre 1936	si						
17. Andretta in Bertelli Anna	Zurigo 7 maggio 1920							si
18. Ansanelli Vincenzo	Sacco 13 maggio 1936	si						
19. Antonaroli in Lilistro Maria Vittoria	Roma 19 febbraio 1940							si
20. Antonelli Pasquale	Gallina 7 giugno 1931	si						
21. Anona Felice	Villafrati 23 febbraio 1935	si						
22. Argento Maria Antonia Paola	Napoli 19 marzo 1927						si	
23. Arioni Giovanni	Lerici 16 settembre 1927					si		
24. Arsieri Roberta	Lero S. Marina (Egeo) 15 dicembre 1936	si						
25. Assensio in Biscogli Anna Maria	Taranto 9 maggio 1926	si						
26. Avanzini Paola	Torino 9 aprile 1927	si						
27. Bacchilega Marisa	Imola 19 marzo 1934	si						
28. Baldasseroni Giancarlo	Firenze 7 febbraio 1923					si		
29. Baldoni Anna	Roma 11 luglio 1930	si						
30. Balducci Luciano	Roma 1° gennaio 1928	si						
31. Ballardini Manlio	Ragoli 27 dicembre 1932					si		
32. Ballario Roberto	Torino 25 maggio 1937	si					si	
33. Balli in Berselli Fiorella	Riccione 15 giugno 1939	si						
34. Bandieramonte Zeno	Quingentole 23 agosto 1926	si						
35. Bandini Silvio	Marradi 31 ottobre 1931	si						
36. Baratono Silvana	Trento 20 ottobre 1936	si						
37. Barbante Spartaco	Sulmona 21 aprile 1931	si						
38. Barbieri Anna Alice	Ostiano 25 agosto 1926						si	
39. Bargilli Eugenio	Ancona 2 settembre 1924					si		
40. Baroncelli Pier Giorgio	Carrara 16 giugno 1938	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
41. Bartolini Fiorenzo	Lucca 5 marzo 1931					si		
42. Barzaghi Ercole	Treviso 7 luglio 1911			si				
43. Battaglino Giancarlo	Verona 19 dicembre 1937					si		
44. Bellucci Francesco . . .	S. Severino Marche 11 gennaio 1927	si						
45. Benecchi Orazio	Brescello 19 agosto 1926					si		
46. Benedettelli Lelio	Roma 26 giugno 1935						si	
47. Benedetti Pier Alberto	Piandiscò 28 settembre 1933						si	
48. Benedetti Riccardo	Venezia 17 aprile 1933	si						
49. Benevolo Aldo	Orta S. Giulio 31 luglio 1928					si		
50. Benincori Claudio	Roma 20 novembre 1925					si		
51. Benso Lodovico	Torino 7 aprile 1940	si						
52. Berdondini Franco	Faenza 10 ottobre 1937	si						
53. Bergui Carlo	Alassio 11 gennaio 1935	si						
54. Berio Agostino Giuseppe	Pietra Ligure 7 agosto 1938	si						
55. Bernacchia Anna Maria	Milano 30 ottobre 1931			si				
56. Berni Canani Mario	Caserta 3 giugno 1933	si						
57. Berrini Maria Carla	Angera 13 marzo 1926						si	
58. Bertelli Roberto	Marcaria 17 giugno 1932	si						
59. Berti Sergio	S. Croce sull'Arno 4 gennaio 1927						si	
60. Berzioli Mario	Busseto 23 febbraio 1935					si		
61. Betti Federico	Osimo 18 dicembre 1936						si	
62. Bettini Franco	Vaglia 14 agosto 1930	si						
63. Beverini Silvio	Portovenere 5 dicembre 1938							si
64. Bianchessi Silvia	Saluzzo 16 dicembre 1926							si
65. Bianchi Cesare .	Tradate 6 dicembre 1934					si	si	
66. Bianchi Giannantonio	Romano Lombardo 17 gennaio 1928					si		
67. Bianchini Anna Maria	Siena 23 giugno 1936	si					si	
68. Biava Francesco	Firenze 4 agosto 1926	si						
69. Biaddau Pietro	Parma 16 luglio 1938	si						
70. Bidoli Nedda .	Trieste 28 giugno 1921					si		
71. Bini Enzo .	Firenze 18 gennaio 1927	si					si	
72. Bini Primo .	Monsano 20 settembre 1924			si		si		
73. Biondi Alessandro . . .	S. Giovanni Valdarno 15 maggio 1927						si	
74. Bolgiani Cambiano in Naddeo Maria Pia	Torino 15 febbraio 1927	si				si		
75. Bonanni Virginio .	Fiuggi 23 aprile 1934							si
76. Bolzonetti Alberto . . .	Fabriano 21 luglio 1925					si		
77. Bonanno Conti Maria Ines	Capizzi 28 luglio 1936						si	si
78. Bonanno Vincenzo . .	Palermo 19 agosto 1931						si	
79. Bonenti Giuseppe .	Gallarate 21 settembre 1939	si						
80. Bonzano Luigi	Andorno Micca 15 maggio 1931					si		
81. Borellini in Tessarin Mirella	Portogruaro - 23 dicembre 1931	si						
82. Borsato Adriano .	Mestre 8 settembre 1926					si		
83. Borselli Lorenzo	Firenze 25 gennaio 1925					si		
84. Bosco Angela . .	Palermo 3 ottobre 1928					si		
85. Bosco Umberto	Milano 16 luglio 1931					si		
86. Bracco Ugo	Bagnasco 5 settembre 1932						si	
87. Brandigi Leonardo .	Reggello 8 ottobre 1933	si					si	
88. Brunelli Gianfranco .	Ancona 24 gennaio 1937	si						
89. Bruno Tommaso .	Savelli 29 febbraio 1932	si						
90. Brunori Enrico	Arezzo 29 gennaio 1922					si		
91. Buffa Vincenzo .	Napoli 12 agosto 1929	si					si	
92. Buffatti Giannantonio	Verona 13 ottobre 1936					si		
93. Bulla Giuseppe .	Adrano 1° gennaio 1922					si		
94. Bullio Domenico	Occhieppo Superiore - 19 agosto 1926					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
95. Burgalassi Ugo	Firenze 8 marzo 1928	si						
96. Buricchi Robledo	Sansepolcro 22 giugno 1931					si		
97. Buzio Giancarlo	Adria 4 aprile 1938	si						
98. Cadorini Sergio Paolo	Trieste 7 giugno 1929						si	
99. Calabri Giuseppe	Rocca San Casciano 11 febbraio 1935	si						
100. Calculli Giovanni	Gravina di Puglia - 1° febbraio 1939	si						
101. Caldarini Giuseppe	Cesano Maderno 16 settembre 1930							si
102. Calderone Ignazio	Marineo 4 marzo 1925	si						
103. Calisti Arnaldo	Foligno 20 ottobre 1938	si						
104. Calvino Maria	Calascibetta 19 febbraio 1932						si	
105. Camera Giovanni	Genova Sestri 26 marzo 1936	si						
106. Camonico Franca	Bassano del Grappa 21 giugno 1937	si						
107. Canestri Giovanni	Castellazzo Bormida 19 novembre 1926							si
108. Capalbo Anna Francesca	Corigliano Calabro 4 febbraio 1931							si
109. Capasso Domenico Achille	*Napoli 25 luglio 1937*	*si*					*si*	*si*
110. Capozzo Maddalena	Schio 17 ottobre 1937	si						
111. Cappella Lorenzo	Monte Vidon Combatte 13 gennaio 1933	si						
112. Capuani Berardo	Atri 8 aprile 1933						si	
113. Caraceni Beniamino	Urbisaglia 18 febbraio 1925	si						
114. Carattoli Maria Teresa	Grosseto 10 agosto 1932	si						
115. Caringella Domenica Angela	Triggiano 28 agosto 1939	si						
116. Carmignani Remo	Serravalle Pistoiese 2 marzo 1938	si						
117. Carnelutti Margherita	Venezia 4 luglio 1937							si
118. Carnuccio Filomena	Locri 18 febbraio 1937							si
119. Carraro Antonio	Noale 21 luglio 1929						si	
120. Casale Alfonso	Caposele 6 luglio 1937							si
121. Cascio Giuseppe	Villafranca Sicula 9 novembre 1930	si						
122. Casellato Rosanna	Treviso 29 settembre 1927					si	si	
123. Caselli Adalberto	Milano 22 giugno 1931					si		
124. Casini Marianeve	Foligno 3 luglio 1924						si	
125. Casini Raggi Giovanni	Firenze 29 agosto 1935	si					si	
126. Castagna Pio Carlo	Milano 6 febbraio 1934					si		
127. Castellani in Bertolini Rosalia	Alessandria 3 ottobre 1926					si		
128. Castelli Spartaco	Livorno 1° maggio 1928		si					
129. Castello Domenico	Torino 18 febbraio 1935					si		
130. Catapane Maria Rosa	Torino 25 dicembre 1932	si						
131. Catera Pietro	Napoli 14 agosto 1937							si
132. Cattaneo Francesco	Castelletto Monferrato 31 maggio 1931					si		
133. Cattarozzi Gino	Innsbruck (Austria)	si						
134. Cavallari Concetto	Comacchio 15 novembre 1936	si						
135. Cavallo Mario	Napoli 9 novembre 1933					si		
136. Ceccaroni Cambi Voglia Giancarlo	Roma 16 maggio 1935	si						
137. Chiavaroli Pasquale	Pianella 2 luglio 1934	si						
138. Ciampolini Mario	Pisa 27 luglio 1933	si						
139. Cicale Francesco	Domodossola 17 marzo 1935	si					si	
140. Cichetti Bruno	Atri 25 settembre 1935	si					si	
141. Cifelli Luigi	Genova 8 marzo 1928					si		
142. Cimaglia Alvaro	Vieste 30 gennaio 1925					si		
143. Cinque Nicola	Bagnone 19 settembre 1933	si						
144. Cirenei Fortunato	Genova 16 maggio 1932					si		
145. Cirianni Caterina	Curinga 28 luglio 1930							si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
146. Ciuffa Giacomo	Montecompatri 10 novembre 1929	si					si	
147. Civilleri Andrea	Palermo 16 agosto 1931	si						
148. Claps Giuseppe	Missanello 10 maggio 1935							si
149. Cocuzza Sebastiano	Torino 28 luglio 1937					si		
150. Colabucci Fabio	Roma 9 marzo 1940							si
151. Colombini Angela	Valdagno 21 giugno 1937	si						
152. Colombini Giuseppe	Milano 22 giugno 1922					si		
153. Comellini Livio	Monzuno 10 settembre 1935	si						
154. Compostella Romeo	Parma 19 dicembre 1934						si	
155. Concolino Bernardo	Catanzaro 12 febbraio 1930			si				
156. Coniglio Nicolò	Palermo 20 ottobre 1927					si		
157. Console Vito	Partinico 6 luglio 1935					si		
158. Contarini Angelo	Fusignano 9 aprile 1935						si	
159. Corvaglia Enrico	Melissano 17 marzo 1937							si
160. Corso Domenico	Trapani 5 ottobre 1932							si
161. Coscia Rolando	Arezzo 2 giugno 1925	si						
162. Cottafava Franco	Correggio 27 gennaio 1937					si		
163. Covais Paolo	Palermo 25 gennaio 1934						si	si
164. Cozzi Mario	Moggio 15 dicembre 1931	si					si	
165. Crua Giorgio	Torino 29 settembre 1936	si						
166. Cuomo Mariano	Eboli 31 gennaio 1936						si	
167. Curcio Costa Tommaso	Sfloro 8 aprile 1934							si
168. Da Giau Francesco	Vittorio Veneto 21 luglio 1926							si
169. D'Agostino Vincenzo	Colle Sannita 29 settembre 1927						si	
170. Dallera Luisa	Bologna 25 settembre 1927	si						
171. D'Amico Elio	Reggio Calabria 17 novembre 1934					si		
172. Dansi Alfredo	Milano 17 gennaio 1933						si	
173. D'Asero Giuseppe	Biancavilla 11 dicembre 1937	si						si
174. De Filippis Alfredo	Ferrara 9 dicembre 1937							si
175. De Cesare Marcello	Montesampietrangeli 25 agosto 1929							si
176. De Filippo Giovanni	Sarno 17 novembre 1932	si						
177. De Filippo Paolo	Napoli 24 agosto 1928	si						
178. Dei Rossi Franco	Codognè 18 gennaio 1935	si						
179. De Langlade Emilia	Genova 10 febbraio 1927	si						
180. Del Guercio Maria Josè	S. Mauro 22 giugno 1935						si	
181. Della Cella Giuliana	Genova 14 febbraio 1927	si					si	
182. Della Marca Assunta	Roma 21 giugno 1929	si						si
183. Del Pero Bruna	Fortezza 22 gennaio 1925					si		
184. Del Sordo Francesco	Brindisi 6 dicembre 1936						si	
185. De Luca Guido	Belluno 30 novembre 1926	si						
186. De Luca Luciana	Roma 14 settembre 1937						si	
187. De Nardo Vittorio	Gagliano 14 marzo 1937							si
188. De Paolo Salvatore	Gallipoli 25 gennaio 1924						si	
189. De Petris Maria Pia in Cattaneo	Barge 13 agosto 1937					si		
190. De Prà Maria	Genova 9 maggio 1932						si	
191. De Riccardis Carlo	Galatina 24 agosto 1924						si	
192. De Sanctis Carlo	Cercepiccola 31 ottobre 1937					si		
193. De Vitali Maria Pia	Milano 17 aprile 1931					si		
194. De Vivo Emilio	Cassino 11 ottobre 1933						si	si
195. Di Battista Claudio	Roma 25 febbraio 1938	si						
196. Di Bella Maria	Catania 27 luglio 1923					si		
197. Di Comite Antonio	Taranto 13 giugno 1932						si	
198. Di Marco Angelo	Giungano 22 ottobre 1926					si		
199. Di Marco Francesco Aurelio	Custonaci 6 giugno 1932	si						
200. Dinelli Pierangelo	Livorno 17 maggio 1933	si						
201. Di Palma Antonio	Siano 22 novembre 1925						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
202. Di Palma Liliana	Napoli 25 gennaio 1938	si						
203. Di Silverio Beniamino	Picciano 8 agosto 1930						si	
204. Di Tullio Fernanda	Forlì del Sannio 4 maggio 1926	si						
205. Divenuto Domenico	Barletta 15 luglio 1931							si
206. Dodesini Giacomo	Romano di Lombardia 8 novembre 1931						si	
207. D'Onofrio Agostino	Sezze 22 giugno 1936	si						
208. Botti in Sada Augusta Adelaide	Cernobbio 29 ottobre 1921					si		
209. Ducci Anna	Arezzo 21 gennaio 1933						si	
210. Duvina Pier Luigi	Firenze 12 giugno 1933	si				si	si	
211. Elia Luigi	Fano 2 dicembre 1927					si		
212. Empoli Gianna	Bologna 28 settembre 1935						si	
213. Esposito Luigi	Alessandria d'Egitto 12 agosto 1931						si	
214. Fabbian Elio	Borso del Grappa 27 maggio 1931						si	
215. Facelli Bonifacio	Roccavignale 15 luglio 1923							si
216. Failla Andrea	Messina 17 giugno 1935						si	
217. Falcioni Gemmina	Torrita di Siena 27 aprile 1937						si	
218. Famà Giuseppe	Avetrana 18 ottobre 1929						si	
219. Fanciulli Giovanni	Alghero 3 marzo 1936	si						
220. Fanelli Fabio	Firenze 12 giugno 1936						si	
221. Fanuele Giuseppe	Senise 27 gennaio 1926						si	
222. Fauci Concetta	Napoli 20 febbraio 1931						si	
223. Favazza Francesco	Adrano 2 gennaio 1929	si						si
224. Favini in Sacerdoti Francesca	Genova 13 marzo 1925					si		
225. Ferrante Enzo	Roma 19 aprile 1932	si						
226. Ferranti Carlo	Roma 4 ottobre 1937						si	si
227 Ferrara Nicola	Pescosansonesco 19 febbraio 1926						si	
228. Ferrara Pier Luigi	Lucca 16 gennaio 1923						si	
229. Ferrari Franco	Roma 18 luglio 1931	si						
230. Ferrari Giuseppe	Cameri 1° dicembre 1937					si		
231. Ferrari in Cavarocchi Nicoletta	Bologna 13 marzo 1927						si	
232. Fiore in Sandias Maria Rosaria	Napoli 2 luglio 1934						si	
233. Fiandino Giovanna	Torino 30 maggio 1936	si						
234. Flauto Umberto	Milano 10 gennaio 1933					si		
235. Formica Umberto	Milano 15 aprile 1930						si	
236. Fornaci Mario	Roma 7 aprile 1939							si
237. Fornasiero Federica	Este 26 aprile 1937							si
238. Forti Michele	Folignano 9 giugno 1927			si				
239. Foschi Fabio	Cesena 4 maggio 1930	si						
240. Fracchia Cesara	Alessandria 25 novembre 1923	si						
241. Franchetti Luigi	S. Massimo 2 novembre 1933					si		
242. Franchini Antonio Mauro	Lucca 18 giugno 1926						si	
243. Frangini Valerio	Firenze 6 luglio 1924	si						
244. Franricciardi Gennaro	Liveri 28 settembre 1930							si
245. Frattegiani Adalberto	Terni 31 ottobre 1937				si			
246. Fregonese Bruno	Treviso 1° aprile 1936	si						
247. Gabbani Aldo	Livorno 8 ottobre 1933	si						
248. Gaboardi Federico	Milano 21 dicembre 1937	si						
249. Gabriele Alfredo	Isola Liri 30 ottobre 1935	si						
250. Gaioni Luigi	Bagnolo S. Vito - 14 dicembre 1933	si						
251. Gaito Genesio	Olcenengo 7 febbraio 1921					si		
252. Galeazzi Alessandro	Recanati - 3 gennaio 1925							si
253. Galletti Antonina	Mirabello di Sant'Agostino - 19 settembre 1928	si						
254. Galli in Caselli Vanna	Modena - 2 aprile 1938	si						
255. Gallina Mario	Treviso - 21 agosto 1928					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
256. Gallini Fiorentini Raffaella	Crema 29 gennaio 1926						si	
257. Garau Angiolina	Cagliari 4 gennaio 1930	si						
258. Gardoni Leandro	Orzinuovi 23 marzo 1935					si		
259. Garofalo Paolo	Torino 9 febbraio 1925					si		
260. Gatta Anna Maria	Viggiano 25 dicembre 1930	si						
261. Gatti Rosanna	Genova 22 novembre 1937	si						
262. Gazzabin Francesco	Lecce 11 ottobre 1937							si
263. Gelsomini Stefano	Macerata 18 marzo 1935	si						
264. Gennari Lucilla	Chioggia 7 maggio 1939							si
265. Gerola Mirella	Collio 4 novembre 1927					si		
266. Giannini Valerio	Roma 8 ottobre 1935					si		
267. Giardino Daniele	Roccadaspide 7 giugno 1922							si
268. Giarrizzo Rossana	Caltanissetta 28 aprile 1927						si	
269. Ginocchi Giorgio	Empoli 19 settembre 1933					si		
270. Gionta Domenico	Roma 30 novembre 1927					si		
271. Gitto Natale	Furnari 23 agosto 1934						si	
272. Giudice Ignazio	Gela 25 ottobre 1924	si						
273. Giudice Salvatore	Siracusa 22 settembre 1928						si	
274. Giudici Gianfranco	Rho 1° aprile 1932					si		
275. Giuffrè Liborio	Palermo 3 agosto 1936	si						
276. Granata Ernesto	Napoli 28 marzo 1934	si					si	
277. Grande Giuseppe	Frosinone 26 marzo 1925				si			
278. Grande Vincenzo	Pavia di Udine 23 settembre 1925						si	
279. Grattarola Vera	Torino 23 gennaio 1923					si		
280. Grisanti Rosa	Fiume 31 gennaio 1935	si						
281. Guaita Osvaldo	Busto Arsizio 25 febbraio 1934	si						
282. Gualtieri Vittoria	Catanzaro 5 marzo 1931	si						
283. Guarniere Jolanda	Siderno Marina 23 novembre 1928					si		
284. Guaschino Secondo	Casale Monferrato 24 gennaio 1928					si		
285. Guerritore Gioacchino	Nocera Inferiore 8 dicembre 1936	si						si
286. Guida Nicola	Cava dei Tirreni 16 settembre 1929							si
287. Guizzi Mario	Napoli 27 gennaio 1929	si						
288 Iachetti Maria	Basciano 3 novembre 1928	si					si	
289. Iacono Salvatore	Pozzallo 12 maggio 1931						si	
290. Iembo Mario	Catanzaro 14 luglio 1937					si		
291. Incalcaterra Giuseppe	Piazza Armerina 9 agosto 1933							si
292. Ingravallo Rosa	Mola di Bari 21 maggio 1931						si	
293. Iodi Silvia	Reggio Emilia 27 maggio 1928	si						
294 Ippoliti Paolo	Ancona 3 febbraio 1939							si
295. Izzo Attilia	Sessa Aurunca 6 marzo 1932			si				
296. Lalli Francesco Pio	Roma 21 gennaio 1923	si						
297. Lamagna Umberto	Nerviano 22 febbraio 1936					si		
298. Lamastra Zita	Lecce 2 marzo 1931							si
299. Lamura Riccardo	La Spezia 22 aprile 1922					si		
300. Lanciano Oronzo	Barletta 24 gennaio 1918				si			
301. Lanfernini Giorgio	Pesaro 2 aprile 1931					si		
302. La Notte Giacinto	Bari 2 aprile 1935	si		si				
303. Lanza Lorenzo	Cerea 5 settembre 1937							si
304. Lanzone Bruno	Lima (Perù) 16 giugno 1934						si	
305. Latorre Filippo	Carbonara di Bari 27 settembre 1931					si		
306. Lendvai Desiderio	Fiume 1° gennaio 1938	si						
307. Lenza Aristide	Pontecagnano Faiano 15 gennaio 1930					si	si	
308. Lenzini Maria Teresa	Fiumalbo 7 febbraio 1939							si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
309. Leone Pietro	Gravina in Puglia 8 ottobre 1937							si
310. Levane Angelina	Torre Annunziata 25 febbraio 1923		si					
311 Licata Giuseppe	Licata 23 gennaio 1932	si						
312. Licheri Maria Antonietta	Cagliari - 12 novembre 1927				si			
313. Lillo Carmelo	S. Croce Camerina 29 luglio 1933						si	
314. Li Petri Domenico	Menfi 10 settembre 1935						si	
315. Liuzzo Basilio	Palermo 6 dicembre 1933	si						si
316. Livadiotti Marcello	Beirut 10 ottobre 1926					si		
317. Loiacono Francesco	Bari 8 marzo 1924		si					
318. Loizzo Rosario Bruno	Lagonegro 1° ottobre 1931					si		
319. Lolli Nicola	Cannole 31 ottobre 1935	si						
320. Lombardi Marcello	Roma 10 febbraio 1936	si						
321. Lombardo Giuseppe	Catania 4 luglio 1926	si						
322. Longo Alberto	Verona 31 ottobre 1929					si		
323. Lopolito Francesco	Castrovillari 16 luglio 1929	si						
324. Lorenzini Ernestina	Verona 23 dicembre 1937					si		
325. Lotti Angelo	Canino 18 aprile 1927					si		
326. Lotti Antonio	Rieti 1° maggio 1937	si						
327. Lovetti Maria	Messina 29 ottobre 1928						si	
328. Lucchinetti Roberto	Chiavenna 5 luglio 1932						si	
329. Lucente Albino	Aprigliano - 11 settembre 1932					si		
330. Lumare in Boario Aurora	Crotone - 9 dicembre 1935					si		
331. Lupi Giuseppe	Cella Dati 19 maggio 1936	si						
332. Lupi Leo	Napoli - 13 febbraio 195	si					si	
333. Luxardo Paolo	Zara (Dalmazia) - 19 settembre 1937						si	
334. Luzi Gianfranco	Ascoli Piceno 29 agosto 1933					si		
335. Macagno Francesco Guglielmo	Cuneo 15 novembre 1939	si						
336. Macchia Attanasio	S. Filippo del Mela - 7 marzo 1927						si	
337. Madricardo Luigi	Venezia - 26 luglio 1932	si						
338. Maggi Madda	Pozzolo Formigaro - 30 giugno 1931	si						
339. Magnabosco Roberto	Longarone - 24 agosto 1933	si						si
340. Magri Luciano	Virgilio - 15 aprile 1931							si
341. Malandrini Franca	Colle Val d'Elsa 27 marzo 1929	si						
342. Mancini Giancarlo	Monteroni d'Arbia - 21 novembre 1939							si
343. Mancini Magda	Monsanvito - 1° gennaio 1925							si
344. Mancini Marinella	Modena - 2 settembre 1928	si						
345. Mangia Mario	Castrignano dei Greci - 25 aprile 1926	si						
346. Manzella Gian Marco	Chiavenna - 7 dicembre 1932					si		
347. Manzi Filippo	Mercato S. Severino - 1° maggio 1925	si					si	
348. Marangini Mario	Taranto - 12 febbraio 1933					si		
349. Marchi Alberto	Verona - 20 dicembre 1937	si						
350. Marinelli Guido Ercole	Agnone - 14 luglio 1929							si
351. Marini Antonio	Genova - 26 marzo 1931		si					
352. Mariotti Mario	Livorno - 27 ottobre 1928					si		
353. Masarone Michele	Napoli - 10 luglio 1936	si						
354. Mascetti Riccardo	Como - 16 gennaio 1914					si		
355. Masciale Emanuele	Bitonto - 8 agosto 1926				si			
356. Mascitelli Paolo	Villamagna - 31 agosto 1935						si	
357. Massimo Liliana	Este 23 agosto 1936	si					si	
358. Massolo in Ravera Fausta	Arquata Scrivia - 4 luglio 1934	si						
359. Mastella Giovanni Battista	Verona - 12 agosto 1930					si		
360. Matarazzo Salvatore	Nicastro - 10 gennaio 1939							si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
361. Matera Giacinto	Cerignola 2 gennaio 1924						si	
362. Mattei Branconi Carla	Siena 5 aprile 1937	si					si	
363. Maurino Giuseppe	Aversa 21 settembre 1928						si	
364. Mautone Angelina Elena	Bari 8 novembre 1937	si						
365. Mazzaglia Emanuele	Messina 30 aprile 1933	si						
366. Mazzola Giancarlo	Milano 17 luglio 1928						si	
367. Mele Laura	Ceppaloni 17 marzo 1921					si		
368. Menè Sergio	Ortona 12 luglio 1935	si						si
369. Meneghin Renata	Roma 15 giugno 1933					si		
370. Menini Luigi	Spilimbergo 16 agosto 1915					si		
371. Mennoia Mario	Canosa di Puglia 5 aprile 1927			si				
372. Meozzi Aldo	Capannoli 29 giugno 1938	si						
373. Mignone Alfonso	Sant'Angelo dei Lombardi 18 marzo 1924					si		
374. Mignone Francesco	Alessandria 8 giugno 1928					si		
375. Mina Giovanni	Casale Monferrato 4 giugno 1923						si	
376. Minutoli Giacomo	Latina 21 marzo 1938							si
377. Mistretta Vincenzo	Mussomeli 6 dicembre 1938							si
378. Moggi Carlo	Signa 26 luglio 1930	si						
379. Mogrovejo Tommaso	Cannalonga 16 giugno 1931							si
380. Mollica Florindo	Palermo 16 aprile 1930						si	
381. Molinaro Livio	Dignano 12 gennaio 1923							si
382. Montagnani in Zini Luisa	Milano 18 aprile 1938	si						
383. Montaguti Augusto	Cesena 17 agosto 1931						si	
384. Monteverde in Viardo Renza	Chiavari 8 dicembre 1925	si						
385. Monti Filippo	Scauri di Minturno 9 settembre 1923							si
386. Morbidelli Renato	Torino 23 dicembre 1926					si		
387. Moreno Alvaro	Sesto S. Giovanni 26 agosto 1931					si	si	si
388. Morgantini Giannantonio	Bettona 23 giugno 1933						si	
389. Morgese Guido	Mesagne 29 dicembre 1938	si						
390. Mori Piergiorgio	Gavorrano 16 dicembre 1935	si						
391. Moro Fausto	Noto 8 gennaio 1930	si						
392. Moschini Lidia	Roma 3 gennaio 1930	si						
393. Mosticelli in Pignone Mara	Firenze 4 dicembre 1928						si	
394. Motisi Anna	Palermo 2 maggio 1928	si						
395. Motola Antonio	Firenze 15 maggio 1937						si	
396. Munzi Gualtiero	Forano Sabino 28 gennaio 1927	si						
397. Nebbia Aldo	Campobasso 23 gennaio 1934						si	
398. Neri Attilio	S. Secondo Parmense 7 febbraio 1921							si
399. Netti Saverio	Gioia del Colle 8 aprile 1935	si						si
400. Nicoletti Palmira	Pola 15 gennaio 1939							si
401. Nicolussi Antonio	Rotzo 25 gennaio 1930						si	
402. Niglio Pietro	Laureana Cilento 17 maggio 1935	si						
403. Norelli Maria Teresa	Roma 24 agosto 1933					si		
404. Normalle Maria	Napoli 1° agosto 1927							si
405. Occhiuzzi Lilliana	Addis Abeba 24 settembre 1939	si						
406. Offidani Edelvais	S. Elpidio a Mare 15 dicembre 1923					si		
407. Ongaro Brunetto	Bergamo 13 febbraio 1927					si		
408. Ongaro Burci Fiorella	Firenze 21 agosto 1932						si	
409. Orlandi Pietro	Verona 23 dicembre 1920					si		
410. Osti Luisa	Monestirolo 19 maggio 1933	si						
411. Ostuni Francesco	Monopoli 4 febbraio 1935	si						
412. Pacelli Vincenzo	Camerota 12 febbraio 1937	si						
413. Paganetti Giorgio	Bari 23 novembre 1935	si						si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
414. Palumbo Crescenzo	Casandrino 21 ottobre 1929	si						
415. Pane Angelo	Cesarò 26 luglio 1926							si
416. Paoli Fausto	Abbadia S. Salvatore - 6 luglio 1926	si					si	
417. Paoli Francesco	Napoli 7 dicembre 1923	si						
418. Paoli Randolfo	Firenze 29 dicembre 1924	si					si	
419. Paolini in Manzano Adriana	Jesi 9 febbraio 1926		si					
420. Papi Nando	Colonna 1° agosto 1924					si		
421. Paradiso Michele	Trebisacce 16 dicembre 1922					si		
422. Pardini Roberto	Pietrasanta 6 luglio 1927							si
423. Pasetti Nevio	Venezia 13 giugno 1933							si
424. Pasqualoni Ugo	Avezzano 5 ottobre 1933	si						
425. Passalacqua Antonina	Palermo 9 luglio 1931	si						
426. Pastore Ettore	Cosenza 8 giugno 1931							si
427. Pazzaglia Roberto	Montecatini 1° febbraio 1938	si						
428. Pecchioli Anna	Firenze 30 gennaio 1931	si						
429. Pecenco Gian Luigi	Peccioli 5 marzo 1935						si	
430. Pedrelli Pietro	Marzabotto 29 luglio 1931	si						
431. Pedretti Giuseppina	Valbondione 19 agosto 1929						si	
432. Pedrinazzi Raul	Novara 9 settembre 1924					si		
433. Pedrotti Dino	Nizza Monferrato 29 giugno 1932					si		
434. Pellizzari Guido	Padova 9 febbraio 1933	si						
435. Perfetto Vincenzo	Cusano Mutri 2 luglio 1934	si					si	
436. Perrone Giuseppe	Gallipoli 1° gennaio 1926						si	
437. Pertile Nicolino	Asiago 27 marzo 1930						si	
438. Pessina Stefano	Milano 23 novembre 1932					si		
439. Petri Cesare	Castelfranco di Sotto 14 novembre 1930						si	
440. Petrocini Sergio	Faenza 1° marzo 1922						si	
441. Petrone Massimo	Marciana Marina 5 aprile 1934						si	
442. Petrussa Igino	Pola 25 febbraio 1938	si						
443. Pezzica Roberto	Carrara 26 aprile 1924	si						
444. Piantoni Guido	S. Severino Marche - 21 luglio 1929					si		
445. Piattella Luigi	Serra S. Quirico - 11 novembre 1926	si						
446. Piccato Ettore	Aosta 21 luglio 1926					si		
447. Piccinini Andrea	Genova 1° febbraio 1936	si						
448. Piccinini Martina	Nonantola 11 novembre 1933	si						
449. Pieragostini Piero	Grottazzolina 18 gennaio 1931	si						
450. Pieroni Piera	Firenze 12 gennaio 1927	si						
451. Pierro Ugo	Chiasso (Svizzera) 29 luglio 1938	si						
452. Pietrarossa Nicolantonio	Carbonara di Bari 8 novembre 1932					si		
453. Pignero Arturo	Livorno 23 ottobre 1912					si		
454. Pilato Bruno Giovanni	Milano 15 novembre 1935						si	
455. Pini Giorgio	Venezia 2 ottobre 1922						si	
456. Pinto Luciano	Napoli 18 gennaio 1939	si						
457 Pinzani Antonio	Milano 20 agosto 1931						si	
458. Piovanelli Giancarlo	Varese 22 novembre 1921						si	
459. Piria Fulvio	Milano 29 giugno 1930					si		
460. Pitruzzella Domenico	Alia 21 aprile 1920	si						
461. Pocobelli Aldo	Roma 3 febbraio 1925					si		
462. Podestà Federico	Genova 3 ottobre 1938	si						si
463. Poggiali Igino	Bologna 18 luglio 1932	si						
464. Polito Pasquale	Sacco 22 settembre 1933					si		
465. Pompanio Nicola	Aversa 1° gennaio 1924					si		
466. Potenza Rocco	Taviano - 4 dicembre 1921		si					

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
467. Pratesi Cesare	Firenze 16 aprile 1921	si						
468. Prato Concetta . .	Lipari 11 marzo 1924	si						
469. Prato Vincenzo Enzo	Cosenza 28 luglio 1928					si		
470. Previti Anna . . .	Messina 16 ottobre 1926						si	
471. Prosperi Paolo .	Firenze 30 dicembre 1916					si		
472. Puglisi Paolo .	Trieste 13 agosto 1936	si					si	
473. Puligheddu Antonio .	Oliena 13 ottobre 1934	si						
474. Radice Carlo	Milano 28 dicembre 1920					si		
475. Raffa Pasquale	Reggio Calabria 31 maggio 1937							si
476. Raggio Roberto . .	Levanto 26 novembre 1931	si						
477. Ranalli Francesca	Bologna 24 febbraio 1936	si						
478. Randi Rita .	Lugo 26 luglio 1925	si						
479. Rasore Quartino Alberto	Genova 27 maggio 1935		si					
480. Ravazzoni Carlo . . .	Nervi-Genova 6 aprile 1925					si		
481. Ravetto Franco .	Chianocco 24 dicembre 1935					si		
482. Razon Sultana . . .	Milano 24 agosto 1932					si		
483. Rea Francesco . . .	S. Anastasia 8 novembre 1933	si						
484. Reboa Enrico	Genova 30 agosto 1927					si		
485. Reynaud Gabriella	Roma 11 giugno 1931	si					si	
486. Rezzaghi Giancarlo	Camposanto 18 agosto 1928							si
487. Ricci Vittorio .	Albenga 28 gennaio 1922							si
488. Rindone Edoardo . . .	Palermo 12 luglio 1928		si					
489. Rippo Fabio . . .	Roma 18 giugno 1931	si						
490. Rocchi Lanfranco . .	Codigoro 29 marzo 1937	si						
491. Rolando Domenico	Napoli 2 febbraio 1926			si				
492. Rolando Paolo . . .	Portici 9 dicembre 1933	si						
493. Romagnoli Stefano .	Bologna 1° luglio 1932						si	
494. Romani Luigi . . .	Roma 28 ottobre 1925					si		
495. Romoli Fabio . . .	Firenze 25 marzo 1939	si						
496. Rondini Giorgio . .	Magione 29 luglio 1935	si						si
497. Rondinini Bianca .	Napoli 22 ottobre 1912					si		
498. Ronzani Mario . .	Ponte di Brenta 6 febbraio 1928						si	
499. Rosati Domenico	Roma 17 ottobre 1927					si		
500. Rosmino Giancarlo . . .	Torino 19 giugno 1935						si	
501. Rossi Maria . . .	Milano 18 aprile 1927						si	
502. Rossi Renzo	Terni 22 ottobre 1930						si	
503. Rossini Giorgio . .	Ancona 13 luglio 1922		si					
504. Rossoni Roberto	Perugia 21 agosto 1933					si		
505. Rosti Dario .	Milano 18 luglio 1930						si	
506. Rovetta Domenico . . .	Brescia 29 luglio 1937	si						si
507. Ruggero Guglielmo . .	S. Fele 6 giugno 1925					si		
508. Russo Sebastiano . . .	Santa Venerina 11 settembre 1938	si						
509. Russo Ugo .	Lecce 1° novembre 1928	si					si	
510. Rutilloni Carlo . .	Roma 2 marzo 1936	si						
511. Sacchetti Enrico .	Arezzo 29 dicembre 1923	si						
512. Sacchetti Giulio . . .	Zara 9 gennaio 1927						si	
513. Sachsel Elena	Trieste 30 maggio 1927						si	
514. Saggioro Giovanni Battista . . .	Badia Polesine 20 maggio 1931	si						
515. Sagul Luigi	Longarone 28 ottobre 1932					si		
516. Salsini Giovanna	S. Pietro in Casale 3 novembre 1933	si						
517 Salvagiani Luigi .	Ravenna 23 ottobre 1928						si	
518. Salvatori Adolfo . .	Amera 24 settembre 1921					si		
519. Salvatori Quinto . . .	Campli 14 maggio 1924						si	
520. Salvioli Mariani Massimiliano . .	Correggio 18 settembre 1925							si
521. Sanfilippo Massimo . . .	Cornigliano-Genova 14 settembre 1931						si	
522. Sangiorgio Elvira	Matera 12 gennaio 1936							si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
523. Sangiovanni Antonio	Crema 11 agosto 1932						si	
524. Santini Gianfranco	Mirandola 4 gennaio 1938	si						
525. Santopadre Italo	Rimini 19 settembre 1925					si		
526. Santoro Armando	Cegliè Messapico 31 marzo 1924					si		
527. Sardini Giuseppe	Roncoferraro 18 gennaio 1920							si
528. Sartorelli Camillo	Cittadella 14 luglio 1935					si		
529. Saviano Anna	Sarno 19 luglio 1938	si						
530. Scala Mario	Pollena Trocchia 27 agosto 1931		si					
531. Scalercio Achille	Cosenza 11 giugno 1933	si						
532. Scaravelli Carlo	Reggiolo 19 dicembre 1932					si	si	
533. Schilirò Gino	Bronte 8 marzo 1936	si						
534. Schinco Rosanna Giovanna	Offida 11 giugno 1938	si						si
535. Sciarretta Marcello	Forano 4 marzo 1928					si		
536. Scurci Ugo	Manoppello 4 maggio 1926							si
537. Scuteri Eliseo	S. Calogero 18 ottobre 1927							si
538. Selmi Luciana	Fiorano 21 febbraio 1929	si						
539. Selva Esus	Imola 4 dicembre 1926						si	
540. Semini Vincenzo	Treviso 11 agosto 1933					si		
541. Serafini Liborio	Fontecchio 23 novembre 1928					si		
542. Sernia Ottavio	Barletta 5 dicembre 1933	si				si		
543. Serranò Antonio	Reggio Calabria 1° settembre 1931	si						si
544. Sessano Luigi	Napoli 9 maggio 1927							si
545. Sicuranza Renato	Nocera Inferiore 12 novembre 1931	si					si	
546. Sillanos Efisio	Solbiate Olona 2 ottobre 1934	si						
547. Silenzi Mario	Firenze 29 giugno 1928	si						
548. Silvetti Mario	Cagliari 9 agosto 1934	si						
549. Sitta Sergio	Crevalcore 15 ottobre 1935	si						
550. Soccio Nicola	S. Marco in Lamis 1° dicembre 1928	si						
551. Sorrenti Calogero	Campobello di Licata 23 marzo 1924							si
552. Soverchia Ginevra	Cingoli 13 febbraio 1924						si	
553. Spada Adriano	Demonte 4 gennaio 1934					si		
554. Spinelli Giovanni	Crova 2 giugno 1924	si						
555. Spinelli Giovanni	Turi 1° dicembre 1927					si		
556. Sponza Luciano	Trieste 8 gennaio 1932	si					si	
557. Susini Paolo	Pisa 22 gennaio 1929						si	
558. Taccone Francescantonio	Parghelia 3 febbraio 1938	si						
559. Talarico Giovanni	Carlopoli 18 luglio 1932							si
560. Tallarino Mario	Livorno 30 novembre 1928	si						
561. Tampallini Lucia	Monza 20 febbraio 1932					si		
562. Tarallo Salvatore	S. Giorgio a Cremano 2 giugno 1935	si						
563. Tarani Enzo	Rieti 20 maggio 1927			si				
564. Tarantola Dante	Brescia 23 ottobre 1925					si		
565. Tassoni Paola	Bologna 21 aprile 1939	si						
566. Taurino Salvatore	San Donaci 6 novembre 1927						si	
567. Tenerelli Donato	Noicattaro 2 luglio 1927	si						
568. Teodori Giuseppina	Ascoli Piceno 24 gennaio 1933	si						
569. Terrana Vincenzo	Grotte 10 gennaio 1927						si	
570. Terrosi Ferruccio	Grosseto 17 dicembre 1932						si	
571. Terzoli Severina	Milano 18 luglio 1933					si		
572. Tessore Giovanni Pietro	Albissola Superiore 5 marzo 1936					si		
573. Testa Grazia	Chieti 21 settembre 1932	si						
574. Testaferrata Alessandro	Empoli 28 aprile 1932	si						
575. Thiella Silene	Santorso 4 gennaio 1933					si		
576. Tiralosi Gesualdo	Vizzini 23 febbraio 1925						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
577. Tonelato Vittorio	Sona 3 settembre 1924							si
578. Torelli Michele .	Corato 15 aprile 1933	si					si	
579. Toni Sergio . .	Montecarlo 9 luglio 1914			si				
580. Tortora Ferdinando .	Pagani 16 febbraio 1912				si			
581. Traversa Adamoli Adriana	Marostica 24 febbraio 1939							si
582. Tucci Anna Maria	Vallo della Lucania 12 luglio 1930	si						
583. Tumino Carmelo	Ragusa 27 aprile 1914							si
584. Uasone Rosantonietta	Frugarolo 16 novembre 1936	si						
585. Urcinoli Attilio	Potenza 8 gennaio 1936						si	
586. Vaccari Antonia .	Lodi 12 aprile 1934					si		
587. Valente Guido	Torino 23 aprile 1938						si	
588. Valente Rosanna	Padova 9 dicembre 1927	si						
589. Varese Lorenzo Alberto	Padova 18 ottobre 1936						si	
590. Varga Attila . . .	Budapest (Ungheria) 3 settembre 1934						si	si
591. Varone Domenico	Castellammare di Stabia 27 ottobre 1934					si		
592. Vassallo Giuseppe	Pollica 7 marzo 1936	si						
593. Vazzano Giuseppe	Reggio Calabria 11 agosto 1938	si						
594. Vecchio Lucia	S. Maria Capua Vetere 13 ottobre 1928	si						
595. Veccia Maria	Caserta 13 aprile 1929						si	
596 Vedovello Roberto . . .	Marano Vicentino 18 maggio 1924							si
597. Venezia Alfredo	Palermo 25 gennaio 1925					si		
598. Venuti Salvatore . .	Palermo 21 novembre 1924	si						
599 Vermiglia Letteria .	Messina 18 febbraio 1936							si
600. Verri Bruno	Alessandria d'Egitto 14 novembre 1934	si						si
601. Vespa Maria	Cagliari 20 novembre 1933	si						
602. Vetrano Antonio	Napoli 16 novembre 1922					si		
603. Vettone Enrico	Casoria 22 luglio 1936							si
604. Villani Manfredo . .	Altavilla Irpina 26 marzo 1925	si					si	
605. Violante Nicola	Bari 15 giugno 1931					si		
606. Virgili Quintilio . . .	Vacone 6 dicembre 1928					si		
607. Virgillito Francesco	Paternò 8 settembre 1931							si
608. Visconti di Oleggio Castello Carlo	Torino - 6 maggio 1929	si						
609. Vitale Luciano .	Roma 26 luglio 1931	si						
610. Vittadini Guido	Rognano 31 gennaio 1922						si	
611. Vizzoni Luciano . . .	Pietrasanta 16 gennaio 1932						si	
612. Vimercati Westermann Pia .	Erlenbach (Zurigo) 22 aprile 1929			si				
613. Zammarchi Enrico .	Roccalbegna 14 febbraio 1936	si						
614. Zanetti Piera . . .	Mortara 10 giugno 1938	si						
615. Zanolla Luigino . .	Castel d'Azzano 29 settembre 1934	si						
616. Zanta Pasquale	Fossò 24 novembre 1935	si						si
617. Zaverio Silvia	Vigevano 22 febbraio 1939	si						
618 Ziino Ludovico	Palermo 29 luglio 1936	si						
619. Zilocchi Carla . .	Bergamo 29 ottobre 1928						si	
620. Zoratto Elda	Sedegliano 22 dicembre 1928					si		
621 Zuffellato Antonio	Vicenza 16 maggio 1925							si
622. Zuzzi Olda	Villacco (Austria) 11 dicembre 1924						si	

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di pediatria, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12048)

Modifica degli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 aprile 1972 e 1° luglio 1972, che predispongono gli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1972 e 4 agosto 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 5 aprile 1972 e 1° luglio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 5 aprile 1972 e 1° luglio 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
45. Barbaini Severino	Milano 3 settembre 1932					si		si
77. Bernardi in Muratore Adriana	Rimini 17 febbraio 1929				si		si	
279. Di Lella Vincenzo	Cerreto Sannita 24 aprile 1929					si		
558. Morandi Emilio	Brescia 23 giugno 1916							si
667. Proverbio Giancarlo	Milano 11 dicembre 1925				si		si	si
859. Pimpini Elicio	S. Egidio alla Vibrata 24 luglio 1925							si

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 5 aprile 1972 e 1° luglio 1972, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
861. Garzia Luciano	Barletta - 26 gennaio 1928							si
862. Illuminati Giuseppe	Ripatransone 2 settembre 1921				si			
863. Marini Arturo	Alvito - 25 aprile 1917			si				
864. Meneghini Carlo	Noventa Vicentina - 31 marzo 1923			si				
865. Natella Raffaele	Salerno 21 aprile 1919		si					
866. Tenti Luigi	Torino - 4 novembre 1911		si					
867. Turtulici Vincenzo	Comiso 12 aprile 1927							si

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia e fisioterapia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12378)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pinerolo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pinerolo (Torino);

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pinerolo, nell'ordine appresso indicato:

1. Dealis dott. Angelo	punti	86,70	su 132
2. Antinori dott. Giovanni	»	86,06	»
3. Campanozzi dott. Michele	»	83,66	»
4. Spani dott. Francesco	»	82,06	»
5. Rollone Eusebio	»	78 —	»
6. Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
7. Boianelli dott. Fernando	»	77,73	»
8. Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
9. Milanesi dott. Luigi	»	76,85	»
10. Casazza Egidio	»	76,25	»
11. Moriconi dott. Benito	»	76,24	»

12. Baldacchino dott. Emanuele	punti 76,10	su 132
13. Dalmazzo Francesco	» 76,06	»
14. Coco dott. Vincenzo	» 75,35	»
15. De Negri dott. Errico	» 73,99	»
16. De Pascale dott. Mario	» 73,68	»
17. Parini Antonio	» 73,66	»
18. Mazza dott. Osvaldo	» 73,15	»
19. Mazzella dott. Claudio	» 72,84	»
20. Lauletta dott. Angelo	» 72,76	»
21. Di Stilo dott. Rocco	» 71,85	»
22. Scotto dott. Michele	» 71,78	»
23. Ferrari dott. Pietro	» 71,59	»
24. Alberti Pietro	» 70,46	»
25. Laspia dott. Antonino	» 70,18	»
26. Delli Paoli dott. Dante	» 69,83	»
27. Achilli Amedeo	» 69,06	»
28. Di Francesco dott. Paolino	» 69,01	»
29. De Flumeri F. Paolo	» 68,52	»
30. Tarella dott. Domenico	» 67,92	»
31. Ceruti Giuseppe	» 66,14	»
32. Bellotoma Giovanni	» 66,11	»
33. Lunghi Gaetano	» 64,01	»
34. Pascale Vittorio	» 60,59	»
35. Filograsso dott. Domenico	» 51,37	»
36. Marchetta dott. Antonino	» 47,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(12342)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1972, n. 21.

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, concernente provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 26 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'importo di L. 350 milioni indicato all'art. 5 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, è aumentato, a partire dallo esercizio finanzario 1972, di lire 33 milioni.

Per il finanziamento delle spese di cui al precedente comma e autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 33 milioni da assumere al tasso non superiore al 9,50 % e da estinguere in non meno di dieci anni.

All'onere di L. 1.800.000 corrispondente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo di cui al precedente comma si provvede per l'anno in corso mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

Alla maggiore spesa di L. 1.800.000 prevista per gli esercizi successivi al 1972 si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti a partire dal 1973 dallo incremento naturale del gettito dell'imposta di R.M. devoluta alla provincia in base allo statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello statuto stesso con le leggi della riforma tributaria.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 26 agosto 1972

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, p. *Il commissario del Governo per la provincia*: D'AMICO

(11980)

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 22.

Provvedimenti finanziari relativi all'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 26 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il completamento del programma di interventi diretti al miglioramento della situazione economica e sociale della provincia, è autorizzato lo stanziamento nel bilancio di previsione dello esercizio finanziario 1972 delle seguenti spese:

a) L. 45.000.000 per l'acquisto di un immobile da destinare a sede del museo etnografico provinciale;

b) L. 36.000.000 per la locazione e l'arredamento oppure per l'adattamento e la sistemazione di un immobile da destinare a sede del liceo scientifico di lingua tedesca a Merano;

c) L. 213.000.000 quale ulteriore stanziamento per la costruzione della sede del liceo scientifico di lingua tedesca a Bolzano;

d) L. 85.000.000 per l'acquisto di uno stabile destinato a sede del liceo scientifico di lingua tedesca a Vipiteno e per lavori di sistemazione, ampliamento e arredamento dello stesso;

e) L. 50.000.000 per l'acquisto o la sistemazione di un immobile da destinare a sede di scuola media superiore per alunni di lingua italiana a Merano;

f) L. 680.000.000 quale ulteriore stanziamento per la costruzione dell'ospedale psichiatrico provinciale;

g) L. 300.000.000 quale ulteriore stanziamento per la costruzione di un immobile da destinare a sede dell'istituto medico-psicopedagogico;

h) L. 100.000.000 per spese o contributi per la costruzione di un complesso immobiliare da destinare a sede dell'istituto per l'assistenza ai minorati fisici;

i) L. 130.000.000 per contributi straordinari ad imprese concessionarie di autoservizi pubblici urbani.

In caso di concessione di contributi, la giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilirà le condizioni e le procedure per l'erogazione delle somme assegnate.

Per gli scopi di cui alla lettera *g*), in aggiunta al suddetto importo di lire 300.000.000, sono autorizzate spese per ulteriori lire 150.000.000 in conformità agli stanziamenti di bilancio conservati fra i residui passivi come segue:

L. 20.000.000 al cap. 267 residui passivi 1967;
L. 30.000.000 al cap. 1090 residui passivi 1970;
L. 100.000.000 al cap. 1090 residui passivi 1971.

Per gli scopi di cui alla lettera *h*), in aggiunta al suddetto importo di L. 100.000.000, sono autorizzate spese o contributi per ulteriori L. 70.000.000 in conformità agli stanziamenti di bilancio conservati fra i residui passivi come segue:

L. 20.000.000 al cap. 1085 residui passivi 1969;
L. 50.000.000 al cap. 1093 residui passivi 1971.

Art. 2.

Per il finanziamento delle spese di cui all'art. 1, primo comma della presente legge, è autorizzata l'accensione di mutui passivi per l'importo di L. 1.639.000.000 da assumere al tasso non superiore al 9,50 % e da estinguere in non meno di dieci anni.

Art. 3.

All'onere di L. 43.000.000 corrispondente alla prima semestralità di ammortamento dei mutui di cui al suddetto art. 2 si provvede per l'anno in corso come segue:

a) per L. 40.000.000 mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972;

b) per L. 3.000.000 relativi alla trimestralità di mutuo su L. 80.000.000 eccedenti il finanziamento previsto al punto 28 dell'allegato al capitolo 2480 del bilancio 1972, mediante una quota del previsto maggiore introito per interessi attivi sulla giacenza di cassa a norma del capitolo speciale per il servizio

di tesoreria e cassa provinciale in corso sul cap. 241 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972 (tabella *A* - entrate).

Alla maggiore spesa di L. 130.000.000 prevista per gli esercizi successivi al 1972 si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti a partire dal 1973 dallo incremento naturale del gettito delle imposte di R.M. devolute alla provincia in base allo statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello statuto stesso con le leggi della riforma tributaria.

Art. 4.

Gli stanziamenti disposti in applicazione dell'art. 1 della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dell'esercizio finanziario, ma saranno conservati tra i residui fino a quando, a giudizio della giunta provinciale, permanga la necessità delle spese relative.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 29 agosto 1972

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(11981)

LEGGE PROVINCIALE 27 agosto 1972, n. 23.
Modifiche al vigente ordinamento del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del 26 settembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1971 al personale provinciale in attività di servizio è concessa, assieme con la tredicesima mensilità, di cui all'art. 94 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, una gratifica natalizia, non pensionabile, nella misura di 1/12 delle quote di aggiunta di famiglia spettanti complessivamente a ciascun dipendente durante l'anno in corso.

Nei casi in cui il vigente ordinamento prevede la riduzione o la sospensione dello stipendio, paga o retribuzione, l'indennità stessa è, rispettivamente, ridotta in proporzione o sospesa.

Art. 2.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in ragione di lire 25 milioni all'anno.

All'onere complessivo di lire 50 milioni per l'anno 1971 e per l'anno 1972 si fa fronte con una quota del previsto maggiore introito per interessi attivi sulla giacenza di cassa di cui al cap. 241 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972 (tabella *A* - entrate).

Con legge di bilancio saranno apportate le necessarie variazioni agli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 27 agosto 1972

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, p. *Il commissario del Governo per la provincia*: D'AMICO

(11982)

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 24.
Provvedimenti per il potenziamento dell'assistenza tecnica e socio-economica in provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del 26 settembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per promuovere il miglioramento e potenziamento dell'economia rurale provinciale l'amministrazione provinciale svolge anche compiti di assistenza tecnico-giuridica e socio-economica.

A tale fine essa può avvalersi dei propri uffici, nonchè di istituzioni provinciali legalmente costituite ed operanti nei diversi settori, che diano garanzia di efficienza e di imparzalità.

Art. 2.

Per i settori frutticolo e viti-vinicolo l'amministrazione provinciale si avvale dell'attività di consulenza del centro di consulenza per fruttiviticoltori e di altre eventuali organizzazioni similari, le quali, per gli scopi previsti dalla presente legge, possono beneficiare delle provvidenze finanziarie dalla stessa previste.

Qualora altre organizzazioni similari ne facciano domanda, la giunta provinciale, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti che saranno determinati con regolamento di esecuzione, deciderà in merito, previo parere dell'assessorato per l'agricoltura e foreste.

Art. 3.

La provincia interviene a favore delle organizzazioni di cui all'art. 2 con la concessione di contributi nelle spese di funzionamento in misura non superiore al 75 % delle medesime.

Art. 4.

Sempre nei limiti dell'art. 3, potranno essere concessi contributi anche per le spese relative al personale addetto alle organizzazioni di cui all'art. 2 della presente legge.

I contributi di cui trattasi potranno comunque essere corrisposti soltanto in relazione al trattamento economico, al lordo delle ritenute di legge, spettante a parità di anzianità di servizio al corrispondente personale provinciale e comunque non per qualifiche superiori a quelle di direttore di divisione, se trattasi di personale direttivo, di segretario principale, se di concetto, e di coadiutore principale, se esecutivo.

Le organizzazioni degli agricoltori dovranno, comunque, presentare alla giunta provinciale, per la relativa approvazione, il quadro del personale ad esse addetto con l'indicazione della qualifica di equiparazione e del trattamento economico a ciascuno attribuiti.

Art. 5.

Le organizzazioni di agricoltori, di cui al precedente art. 2, saranno ammesse al contributo provinciale, purchè siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) i soci devono essere agricoltori o associazioni di essi;

2) non perseguano scopi di lucro e svolgano, per statuto, compiti di assistenza tecnica a favore di ogni singolo agricoltore o di ogni singola associazione di essi, con imparzialità;

3) operino in un comprensorio che dia sufficiente garanzia di efficienza per lo sviluppo ed il potenziamento dell'economia rurale provinciale.

La sussistenza dei requisiti di cui sopra è accertata con deliberazione della giunta provinciale su proposta dell'assessorato per l'agricoltura e foreste.

Art. 6.
Modalità per la concessione dei contributi

Le organizzazioni di agricoltori che intendono avvalersi dei benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge, dovranno presentare domanda alla giunta provinciale - assessorato per l'agricoltura e foreste, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Alla medesima vanno allegati:

a) statuto sociale;

b) piano dettagliato circa le attività programmate per lo anno successivo o, nel caso di piani pluriennali, per il periodo ivi contemplato;

c) bilancio di previsione delle entrate e delle spese;

d) quadro del personale di cui all'ultimo comma dello art. 4, ove il contributo venga richiesto per le spese relative al personale stesso.

Art. 7.

La giunta provinciale, su proposta dell'assessore per l'agricoltura e le foreste, delibera la misura del contributo da concedere ad ogni singola organizzazione richiedente.

La liquidazione del contributo avviene, per metà, all'atto di approvazione delle deliberazioni di concessione, mentre la altra metà viene erogata su presentazione della documentazione delle spese sostenute dall'organizzazione. Detta documentazione dovrà essere prodotta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il contributo stesso si riferisce. Nel caso di contributi riferiti a piani pluriennali, la liquidazione della seconda metà del contributo è subordinata alla presentazione del piano della relativa documentazione delle spese sostenute.

Nel caso in cui entro le date di cui al secondo comma del presente articolo nessuna documentazione di spesa sia stata presentata, la giunta provinciale procederà al recupero di quanto già concesso.

Art. 8.

Per gli scopi di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1972 la spesa di L. 45 milioni.

Per gli anni successivi lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente con legge di bilancio, nei limiti di cui al precedente comma.

Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario sono conservate fra i residui passivi per un ulteriore esercizio.

Per il finanziamento della spesa di cui sopra è autorizzata la accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 45 milioni da assumere al tasso non superiore al 9,50 % e da estinguere in non meno di dieci anni.

All'onere di L. 2.500.000 corrispondente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo di cui al precedente comma si provvede per l'anno in corso mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

Alla maggiore spesa di L. 2.500.000, previa per gli esercizi successivi al 1972, si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti a partire dal 1973 dallo incremento naturale del gettito dell'imposta di R.M. devoluta alla provincia in base allo statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello statuto stesso con le leggi della riforma tributaria.

Art. 9.

Norma transitoria

Per l'anno 1972 potranno beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge le organizzazioni di agricoltori che ne faranno domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, allegando la documentazione prevista dall'art. 6 riferita all'anno 1972.

La liquidazione del contributo avverrà con le modalità e nei termini stabiliti con deliberazione della giunta provinciale, la quale potrà disporre eventuali pagamenti in congrue anticipazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 29 agosto 1972

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(11983)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1972, n. 25.

Provvidenze per favorire la dotazione delle camere per forestieri negli esercizi alberghieri con impianti igienico-sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 26 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare la dotazione con impianti igienico-sanitari di camere per forestieri negli esistenti esercizi alberghieri muniti di licenza di pubblica sicurezza, l'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere ai proprietari, agli usufruttuari o agli affittuari, contributi a fondo perduto, con le modalità e nella misura indicata nei seguenti articoli e per una spesa massima complessiva di lire 500 milioni a carico del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1972.

Art. 2.

I contributi sono concessi semprechè il richiedente si impegni a dotare almeno cinque camere con una delle seguenti serie di impianti igienico-sanitari:

a) bagno, lavabo, gabinetto e bidè;

b) bagno, lavabo e gabinetto;

c) doccia, lavabo, gabinetto e bidè;

d) doccia, lavabo e gabinetto;

ed a provvedere nel contempo ad impianti igienico-sanitari per il personale dipendente dell'esercizio in misura adeguata secondo quanto sarà determinato nel regolamento di esecuzione.

Le camere, nonchè gli impianti igienico-sanitari devono rispondere ai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.

Art. 3.

Per ciascuna serie di impianti igienico-sanitari apprestata, sono concessi i seguenti contributi a fondo perduto

per i lavori di cui al punto *a*) fino a L. 250.000;
per i lavori di cui al punto *b*) fino a L. 225.000;
per i lavori di cui al punto *c*) fino a L. 225.000;
per i lavori di cui al punto *d*) fino a L. 200.000.

Art. 4.

La concessione del contributo, nonchè la fissazione del termine, entro il quale le opere dovranno essere ultimate, sono deliberate dalla giunta provinciale, sentita una commissione presieduta dall'assessore provinciale al turismo e così composta:

da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;

da un rappresentante delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

da un rappresentante delle associazioni pro-loco;

da un rappresentante dell'unione albergatori e pubblici esercenti;

da un tecnico dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato al turismo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in consiglio provinciale.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 3, non è richiesto il parere dell'organo tecnico in materia di lavori pubblici di cui alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31.

Art. 5.

La domanda di contributo dovrà venire controfirmata anche dal proprietario dell'immobile, qualora il richiedente, titolare della licenza, sia usufruttuario o affittuario dell'esercizio alberghiero.

Essa va presentata all'assessorato al turismo, corredata della seguente documentazione:

1) planimetria delle camere con indicazione dettagliata dei servizi esistenti e di quelli da costruire, con relativa relazione tecnica e preventivo sommario della spesa;

2) descrizione del preesistente stato delle stanze che dovranno venire dotate dei nuovi servizi;

3) estratto tavolare relativo alla proprietà e foglio di possesso;

4) dichiarazione dell'istante che gli impianti, per la cui realizzazione viene chiesto un contributo, non beneficiano di altre provvidenze statali, regionali o provinciali;

5) dichiarazione del sindaco del comune attestante che la data dell'inizio dei lavori non è anteriore al 1° gennaio 1972.

Le domande di contributo, debitamente corredate, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno; per l'anno in corso dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Il contributo è corrisposto al beneficiario in unica soluzione ad ultimazione delle opere, dopo l'accertamento della regolare esecuzione e dietro presentazione del nullaosta dello ufficio sanitario comunale e previa annotazione del vincolo alberghiero.

Art. 7.

Gli immobili, per il miglioramento dei quali è stato concesso il contributo provinciale ai sensi della presente legge, sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero per dieci anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione nella partita tavolare degli immobili. La giunta provinciale può autorizzare il mutamento della destinazione, quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa.

Il mutamento di destinazione è subordinato alla restituzione totale del contributo concesso maggiorato degli interessi legali per tutto il periodo di godimento della somma.

Art. 8.

Per il finanziamento della spesa di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 500 milioni da assumere al tasso non superiore al 9,50 % e da estinguere in non meno di dieci anni.

All'onere di L. 12 milioni corrispondente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo di cui al precedente comma, si provvede per l'anno in corso mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

Alla maggiore spesa di L. 36 milioni prevista per gli esercizi successivi al 1972 si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti a partire dal 1973 dallo incremento naturale del gettito delle imposte di R.M. devolute alla provincia in base allo statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello statuto stesso con le leggi della riforma tributaria.

Lo stanziamento eventualmente non impegnato nell'esercizio finanziario in corso è conservato a residui per ulteriori due esercizi finanziari.

Art. 9.

Norme transitorie

Le provvidenze disposte con la presente legge possono essere concesse anche a coloro che abbiano presentato regolare domanda in base alla legge regionale 8 marzo 1971, n. 4, purchè i lavori siano stati iniziati dopo l'entrata in vigore della legge medesima, cioè dopo il 31 marzo 1971.

I titolari delle domande, di cui al precedente comma, che intendono usufruire delle provvidenze disposte con la presente legge, devono presentare domanda ai sensi dell'art. 5, corredata, inoltre, da una dichiarazione del sindaco attestante la data di inizio dei lavori.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 6 settembre 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(11984)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1972, n. 26.

Provvidenze per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 26 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei comuni e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, che intendono costruire opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica, può essere concesso un contributo rateale annuo costante, nella misura fino al 10 % della spesa ammessa, per la durata di anni dodici.

Nelle spese ammissibili a contributo può essere compresa quella per l'eventuale acquisto del terreno, necessario alla realizzazione dell'opera, dell'impianto o del servizio.

E' ammesso il cumulo del contributo provinciale con altre provvidenze, ottenute ai sensi di leggi statali, purchè non superi complessivamente la misura fissata al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata all'assessore provinciale per il turismo entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto di massima, della relazione tecnica, del preventivo di spesa e del piano finanziario.

L'assessorato provinciale predispone entro i successivi due mesi un piano delle opere, impianti e servizi da ammettere ai contributi previsti dalla presente legge, sulla base del programma di sviluppo economico della provincia autonoma. Detto piano è da sottoporsi alla approvazione della giunta provinciale, che fissa per ciascuna opera il termine di presentazione del relativo progetto esecutivo.

Art. 3.

La concessione del contributo e la determinazione della spesa ammissibile sono disposte, con deliberazione della giunta provinciale sulla base del progetto esecutivo approvato dai competenti organi tecnici e della documentata disponibilità del terreno.

Con la medesima deliberazione è stabilito il termine perentorio, non superiore ai tre anni, entro il quale l'opera deve essere ultimata.

Le opere, gli impianti ed i servizi ammessi al contributo provinciale sono considerati di pubblica utilità ai sensi dello art. 8 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, urgenti ed indifferibili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1963, n. 15.

Art. 4.

Il contributo è corrisposto in due semestralità, dopo ultimazione ed accertamento della regolare esecuzione dell'opera, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data del provvedimento di concessione del contributo medesimo.

Nel caso di accensione di mutuo presso un istituto di credito, il contributo può essere corrisposto dietro richiesta documentata — nell'uguale ammontare, per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza — all'istituto mutuante, indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo stesso ed anche nel caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo.

Art. 5.

Per la concessione di contributi previsti dalla presente legge è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1972, il limite di impegno di L. 80 milioni.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 80 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1983.

Art. 6.

Per il finanziamento della spesa, di cui al primo comma dell'art. 5 della presente legge, è autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 80 milioni da assumere

al tasso non superiore al 9,50 % e da estinguere in non meno di dieci anni.

All'onere di L. 4 milioni corrispondente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo di cui al precedente comma si provvede per l'anno in corso mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972. Alla maggiore spesa di L. 4 milioni prevista per gli esercizi successivi al 1972 si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti a partire dal 1973 dall'incremento naturale del gettito delle imposte di R.M. devolute alla provincia in base allo statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello statuto stesso con le leggi della riforma tributaria.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 6 settembre 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(11985)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1972, n. 27.
Provvidenze a favore degli esercizi alberghieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del 26 settembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e ristrutturazione e di ordinato sviluppo territoriale e settoriale della ricettività alberghiera fissati dal programma economico provinciale, può essere concesso un contributo rateale annuo costante fino al 4 % per la durata di dieci anni, su una spesa non superiore al 60 % di quella riconosciuta ammissibile, in favore di coloro che intendono realizzare opere di ammodernamento ed ampliamento, nonchè di costruzione, ricostruzione e trasformazione di esercizi alberghieri. Possono inoltre beneficiare del contributo provinciale le nuove costruzioni di aziende di ristorante, purchè ubicate in località di interesse turistico carenti di tali strutture, e di rifugi alpini disciplinati dalla legge regionale 24 giugno 1957, n. 14.

Possono essere ammesse le spese di arredamento, purchè siano riferite alle opere di cui al primo comma.

Non sono ammesse invece le spese per l'acquisto del terreno o degli immobili da adattare ad uso alberghiero.

La spesa massima complessiva ammissibile ai benefici della presente legge non può superare l'importo di L. 150 milioni.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo è corrisposto al beneficiario in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data del decreto di concessione del contributo medesimo.

Nel caso di accensione di mutuo presso un istituto di credito il beneficiario può cedere il contributo — nell'eguale ammontare, per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza — all'istituto mutuante. In tal caso il contributo sarà corrisposto all'istituto di credito indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo ed anche nel caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo.

Il contributo continua ad essere concesso agli eredi nel caso di trasferimento dell'azienda mortis causa, od all'acquirente in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi.

Art. 3.

La determinazione della spesa ammissibile e della quota sulla quale viene commisurato il contributo, nonchè la concessione del contributo stesso, sono disposte con decreto del presidente della giunta provinciale previa deliberazione della giunta medesima, sentito il parere di una commissione, presieduta dall'assessore provinciale al turismo, e così composta:

a) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;

b) da un rappresentante delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

c) da un rappresentante delle associazioni pro-loco;

d) da un rappresentante dell'associazione albergatori;

e) da un tecnico.

Funge da segretario un funzionario della giunta provinciale. La commissione è nominata ocn decreto del presidente della giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale. Il decreto di concessione del contributo stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimate le opere, termine che non potrà superare il periodo di due anni.

L'assessorato al turismo predispone, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un piano delle opere da ammettere ai contributi previsti dalla presente legge, sulla base delle indicazioni contenute nei programmi e nei piani indicati nel precedente art. 1. Detto piano è da sottoporsi alla approvazione della giunta provinciale.

Art. 4.

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili per l'esecuzione della stessa opera, con quelle disposte da altre leggi.

Art. 5.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'assessorato provinciale per il turismo corredata della seguente documentazione preliminare:

relazione tecnico-illustrativa;
progetto di massima;
preventivo sommario di spesa;
piano finanziario.

Nel caso di accoglimento della domanda il richiedente deve, ad integrazione della documentazione già esibita, presentare i seguenti atti:

progetto esecutivo, approvato dagli organi competenti;
preventivo di spesa dettagliata, comprendente il computo metrico;
estratto tavolare e foglio di possesso.

Sul progetto esecutivo deve essere sentito il parere dello organo consultivo previsto dalla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31.

Art. 6.

L'accertamento della regolare esecuzione dell'opera è effettuato dall'ufficio tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici della provincia. Qualora, in sede di verifica dei lavori, venga accertata una spesa inferiore a quella sulla base della quale il contributo è stato calcolato ed assegnato, il contributo medesimo verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 7.

Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero o per uso di ristorante per la durata di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultimazione dei lavori. La liquidazione del contributo è subordinata all'avvenuta annotazione del vincolo a carico dello immobile destinato ad esercizio alberghiero o, per le aziende di ristorante, alla presentazione da parte del beneficiario di apposita dichiarazione impegnativa di mantenimento della destinazione dell'opera per un decennio, pena la revoca delle provvidenze concesse.

In base alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 1° dicembre 1958, n. 29, il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta, può autorizzare con proprio decreto la cancellazione del vincolo, quando si è documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione dell'immobile; la cancellazione del vincolo è subordinata alla estinzione totale, anticipata, dell'eventuale mutuo ed alla restituzione dei contributi riscossi, aumentati degli interessi legali. Nel caso in cui la destinazione venisse mutata senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti leggi, il contributo concesso viene revocato e le somme già erogate devono essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Per il recupero dei contributi già versati si procede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Le provvidenze disposte con la presente legge possono essere concesse anche a coloro che abbiano presentato domanda in base alla legge regionale 8 marzo 1971, n. 4.

I titolari delle domande di cui al comma precedente che intendono usufruire delle provvidenze disposte con la presente legge, devono presentare domanda ai sensi dell'art. 5. In ogni caso, almeno il 50 % dei fondi disponibili nell'anno in corso devono essere riservati a coloro che non abbiano ancora iniziato le opere, di cui all'art. 1, prima del 1° luglio 1972.

Art. 9.

Per gli scopi di cui alla presente legge è autorizzato per l'esercizio finanziario 1972 il limite di impegno di L. 150 milioni.

Per il finanziamento della spesa di cui al presente articolo è autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 150 milioni, da assumere al tasso non superiore al 9,50 % e da estinguere in non meno di dieci anni.

All'onere di L. 8.500.000 corrispondente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo di cui al precedente comma si provvede per l'anno in corso mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

Alla maggiore spesa di L. 8.500.000 prevista per gli esercizi successivi al 1972 si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti a partire dal 1973 dall'incremento naturale del gettito delle imposte di R.M. devolute alla provincia in base allo statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello statuto stesso con le leggi della riforma tributaria.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 6 settembre 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(11986)

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 28.

Piani di intervento finanziario per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del 26 settembre 1972*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere ai comuni, consorzi fra comuni, società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati che posseggano il requisito della personalità giuridica, contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 15, nella misura massima del 7,5 % della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere pubbliche indicate nel successivo art. 4.

Ai comuni deficitari, a norma dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, almeno in tre degli ultimi cinque esercizi finanziari, l'amministrazione provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 4.

Quando si sia provveduto ai sensi del precedente comma, il contributo annuo potrà essere concesso solo sulla differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione dell'opera e l'ammontare del contributo in conto capitale.

Il cumulo dei contributi con altre provvidenze ottenute dall'ente beneficiario è consentito entro il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 2.

Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, gli enti interessati debbono presentare domanda, redatta in carta legale, all'assessorato dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le domande rimangono valide per un periodo di anni cinque.

Alle stesse devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia della deliberazione dell'organo competente, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione dell'opera ed al conseguimento del contributo;

b) progetto di massima comprendente la relazione illustrativa dell'opera ed il preventivo sommario di spesa;

c) piano finanziario dell'opera.

Art. 3.

In base alle domande presentate entro il termine stabilito corredate della documentazione prescritta dall'art. 2, la giunta provinciale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, tenuto conto della priorità dei lavori da eseguire e della condizione economico-finanziaria degli enti richiedenti, predispone ed approva i piani annuali delle opere da ammettere a contributo e ripartisce i fondi disponibili.

Art. 4.

Nei piani annuali possono essere comprese le seguenti categorie di opere:

1) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di acquedotti e fognature;

2) la sistemazione straordinaria delle strade interne degli abitati, la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e completamento delle strade di allacciamento dei capoluoghi di comune, delle frazioni e delle località di interesse per l'agricoltura, l'industria ed il turismo, all'esistente rete viabile statale o provinciale, nonchè delle strade che congiungono fra di loro capoluoghi di comune e delle strade intercomunali;

3) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di impianti di produzione, di trasformazione, di trasporto, di distribuzione dell'energia elettrica per assicurare l'approvvigionamento di nuclei abitati anche isolati;

4) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento, il completamento e l'acquisto di edifici ed impianti destinati a servizi pubblici;

5) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di cimiteri;

6) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'acquisto di edifici, destinati all'educazione ed all'istruzione senza scopo di lucro;

7) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'acquisto di edifici, destinati all'assistenza ed alla beneficenza senza scopo di lucro;

8) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento di edifici destinati al culto e di edifici adibiti all'uso di ministero pastorale, di ufficio e di abitazione del parroco;

9) l'acquisto di terreni destinati all'esecuzione delle opere di cui ai numeri precedenti.

Art. 5.

I contributi previsti dai piani annuali approvati dalla giunta provinciale, sono concessi — per delega del presidente della giunta provinciale — con decreto dell'assessore dei lavori pubblici, dietro presentazione del progetto esecutivo corredato del parere tecnico-economico prescritto ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 6.

Gli enti beneficiari dei contributi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare per il periodo di venticinque anni, la destinazione ad uso pubblico delle opere finanziate, senza il consenso della giunta provinciale. Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il contributo concesso viene revocato. Il ricupero del contributo erogato avviene ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.

In ciascun progetto sarà computata per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 % dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato.

Art. 8.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Art. 9.

I lavori sono eseguiti a cura degli interessati. Spetta allo assessorato dei lavori pubblici l'alta vigilanza in corso d'opera e l'accertamento della regolare esecuzione a lavori ultimati in conformità ai progetti approvati.

Art. 10.

Il contributo in conto capitale è corrisposto di norma in unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera; eccezionalmente possono essere corrisposti in corso di esecuzione acconti, fino ai 3/4 dell'ammontare del contributo in conto capitale, in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dall'assessorato dei lavori pubblici; l'ultimo quarto è in tal caso corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione.

Il contributo annuo è corrisposto, dopo l'accertamento della regolare esecuzione, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno direttamente all'ente beneficiario o all'istituto di credito mutuante, qualora l'ente beneficiario abbia con lo stesso contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.

Può altresì essere autorizzata l'accensione di mutui parziali sulla base di certificati di avanzamento dei lavori regolarmente vistati dall'assessorato dei lavori pubblici, in base ai decreti dell'autorità competente per l'espropriazione per pubblica utilità e, per l'ultima rata, in base al certificato di accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Art. 11.

Nel caso in cui gli enti locali si trovino nell'impossibilità di garantire, in tutto o in parte, con le entrate delegabili, i mutui per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi potranno essere garantiti, per delega del presidente della giunta provinciale, con decreto dell'assessore dei lavori pubblici, previa deliberazione della giunta, nei limiti degli stanziamenti previsti da apposite leggi provinciali.

Tale fideiussione ha carattere sussidiario a norma dello art. 1944, secondo comma, del codice civile.

Art. 12.

Le quote di ammortamento dei mutui, contratti dai comuni, in base alla presente legge, possono essere garantite con ipoteca o con delegazioni sulle entrate comunali, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 13.

Le disponibilità sui fondi non utilizzate nel corso di ogni esercizio finanziario dovranno essere impiegate secondo le destinazioni indicate dalla presente legge.

A tale scopo potranno esseee accolte nei singoli piani di finanziamento, previa deliberazione della giunta provinciale, anche le domande di contributo presentate in data successiva a quella della approvazione dei piani medesimi.

Art. 14.

Ai fini della predisposizione del primo piano annuale di finanziamento, di cui all'art. 3 della presente legge, saranno utilizzate le domande di contributo presentate, ai sensi delle leggi regionali 1° luglio 1963, n. 17, e 5 novembre 1968, n. 40, entro il 31 gennaio 1972.

Art. 15.

Per gli scopi di cui alla presente legge è autorizzato per l'esercizio finanziario 1972 il limite di impegno di L. 300 milioni, di cui 170 milioni per gli scopi di cui al primo comma dell'art. 1, e 130 milioni per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 1.

Per il finanziamento della spesa di cui al presente articolo è autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 300 milioni da assumere al tasso non superiore al 9,50 % e da estinguere in non meno di dieci anni.

All'onere di L. 10 milioni corrispondente alla prima trimestralità di ammortamento del mutuo di cui al precedente capoverso si provvede per l'anno in corso mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

Alla maggiore spesa di L. 30 milioni, prevista per gli esercizi successivi al 1972, si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti a partire dal 1973 dallo incremento naturale del gettito delle imposte di R.M. devolute alla provincia in base allo statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello statuto stesso con le leggi della riforma tributaria.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 29 agosto 1972

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia:* MASCI

(11987)

LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 1972, n. **29**.

Approvazione di una modifica al piano regolatore generale del comune di Bressanone.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 26 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvata la seguente modifica al piano regolatore generale del comune di Bressanone:

Ampliamento della zona per l'edilizia popolare ad Albes di circa 2 ettari a nord dell'abitato.

Con la presente legge sono modificati limitatamente alla variante di cui al precedente punto gli elementi grafici del piano regolatore generale del comune di Bressanone, elencati nell'articolo unico della legge provinciale 4 gennaio 1968, n. 1, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Bressanone e precisamente il piano di zonizzazione in scala 1:10.000 ed il piano di zonizzazione in scala 1:5000.

Detti grafici, depositati presso l'ufficio urbanistica dello assessorato per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale, rettificati in conformità alla sopra elencata modifica, firmati dal presidente della giunta provinciale, formano parte integrante della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 luglio 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia:* MASCI

(11988)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.